

SCHEDA SINTETICA SUI CONTENUTI DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI “RACCOLTA DI CAPITALI DI RISCHIO DA PARTE DELLE START-UP INNOVATIVE TRAMITE PORTALI ON-LINE”

Disposizioni generali

Le disposizioni generali contengono i riferimenti alle:

- *deleghe regolamentari* (art. 1)
- *definizioni* (art. 2)
- *modalità di comunicazione e trasmissione di informazioni alla Consob* che devono essere effettuate per “*posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo portalicrowdfunding@pec.consob.it”*. (art. 3)

Registro e disciplina dei gestori dei portali

E’ istituito il *registro dei gestori*, pubblicato sul sito della Consob, che riporta indicazioni specifiche per ciascun gestore autorizzato e una sezione speciale con elementi informativi sui gestori di diritto che intendono svolgere l’attività (artt. 4 – 6).

Viene disciplinato il procedimento di *iscrizione* (art. 7) con riferimento a:

- *l’istanza e la documentazione da allegare* (a supporto della redazione sono stati predisposti gli allegati 1 e 2 al Regolamento)
- *i poteri e i compiti della Consob*
- *il termine massimo* per la conclusione del procedimento (60 giorni).

In attuazione della disciplina primaria sono stati, inoltre, definiti i *requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il controllo* (art. 8) e quelli di *onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo* (art. 9). In sintesi, l’onorabilità è legata all’insussistenza di condanne penali mentre la professionalità è legata sia all’esperienza che a competenze specifiche in diversi settori e graduate in base al ruolo (esecutivo o non esecutivo) degli amministratori. In caso di *perdita dei requisiti di onorabilità* (art. 10) è disposto l’obbligo di comunicazione agli organi sociali e la revoca dell’autorizzazione qualora non siano ricostituiti entro due mesi (periodo entro il quale non possono essere pubblicate nuove offerte e quelle in corso sono sospese). Ulteriori norme sono volte a disciplinare le cause di *sospensione dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo* (art. 11).

Infine, vengono definite le cause di *cancellazione* (art. 12) del gestore dal registro che può avvenire: su richiesta del gestore, a seguito della perdita dei requisiti prescritti per l’iscrizione, a seguito del mancato pagamento del contributo di vigilanza alla Consob o per effetto dell’adozione del provvedimento di radiazione.

Regole di condotta

Il Regolamento definisce una serie di *obblighi generali* relativi al *comportamento* dei gestori autorizzati (diligenza, correttezza e trasparenza, gestione dei conflitti di interesse, parità di trattamento dei destinatari delle offerte), alle *informazioni* (corrette, aggiornate, chiare e non fuorvianti) da fornire affinché gli investitori possano ragionevolmente comprendere la natura dell’investimento e prendere le decisioni in modo consapevole, nonché al *diritto di recesso* che può essere esercitato entro sette giorni dall’ordine (art. 13).

Il Regolamento individua poi specifici *elementi informativi* che devono essere pubblicati dai gestori in forma sintetica e facilmente comprensibile, anche attraverso l’utilizzo di tecniche multimediali, *relativi alla gestione del portale* (art. 14) e all’*investimento in start-up innovative* (art. 15). Oltre a fornire informazioni

sull'investimento il gestore assicura che possano accedere alle sezioni del portale in cui è possibile aderire alle offerte solo gli investitori diversi dagli investitori professionali che abbiano ***preso visione delle informazioni pubblicate sul portale e nella sezione di investor education*** predisposta dalla Consob, ***risposto positivamente ad un questionario*** comprovante la piena comprensione delle caratteristiche essenziali dell'investimento e ***dichiarato di essere in grado di sostenere economicamente l'eventuale intera perdita*** dell'investimento che intendono effettuare.

Una volta compreso il servizio svolto e le caratteristiche dell'investimento gli investitori non professionali potranno avere accesso alle singole offerte che sono rese pubbliche attraverso apposite ***schede*** (art. 16 e allegato 3) che riportano ***informazioni aggiornate sull'emittente e sulla specifica offerta*** secondo un formato standardizzato che prevede un elenco tassativo di elementi informativi (in aggiunta, le medesime informazioni possono essere oggetto di presentazioni multimediali).

Il gestore deve trasmettere gli ordini a banche e imprese di investimento che ***operano nei confronti degli investitori nel rispetto delle disposizioni applicabili della Parte II del Testo Unico e della relativa disciplina di attuazione*** (disciplina "MiFID" come tutela ulteriore rispetto al "percorso consapevole" definito dagli artt. 15 e 16). Nell'intento di graduare gli oneri e favorire lo sviluppo del fenomeno, tali regole (art. 17) non si applicano al ricorrere di determinate condizioni relative al controvalore dell'ordine e alla natura dell'investitore, la cui sussistenza viene ***dichiarata*** dallo stesso prima dell'adesione. Le ***soglie rilevanti*** sono: ***500 €*** per investimento e ***1.000 €*** annui per le persone fisiche, ***5.000 €*** per investimento e ***10.000 €*** annui per le persone giuridiche.

Le ulteriori regole di condotta istituiscono obblighi di ***tutela degli investitori connessi alla gestione dei rischi operativi*** (art. 18), di ***riservatezza*** (art. 19) e di ***conservazione della documentazione*** (art. 20). Le regole sono completate dall'elenco (art. 21) di ***dati e informazioni che i gestori devono trasmettere alla Consob*** in caso di ***variazione*** di elementi precedentemente comunicati (compresa la perdita dei requisiti di onorabilità e la sospensione degli amministratori) o ***annualmente ai fini della vigilanza***.

Provvedimenti cautelari e sanzionatori

Qualora sussistano fondati elementi che facciano presumere l'esistenza di ***gravi violazioni*** di norme che regolano l'attività, la Consob può, in caso di necessità e urgenza, disporre in via cautelare la ***sospensione dell'attività*** del gestore per un periodo massimo ***non superiore a di novanta giorni*** (art. 22). Qualora le violazioni risultino accertate, le ***sanzioni irrogabili*** (art. 23) prevedono un'ulteriore ipotesi di ***sospensione*** (da uno a quattro mesi) o la ***radiazione dal registro*** (nei casi espressamente previsti), oltre alle sanzioni pecuniarie stabilite dalla norma primaria.

Disciplina delle offerte tramite portali

Ai fini dell'ammissione dell'offerta sul portale, il ***gestore verifica*** (art. 24) che l'emittente abbia previsto nel proprio statuto il ***diritto di recesso dalla società*** o il ***diritto di co-vendita*** delle proprie partecipazioni nel caso in cui i soci di controllo, successivamente all'offerta, ***trasferiscano il controllo a terzi*** e la ***comunicazione alla società nonché la pubblicazione dei patti parasociali sul proprio sito internet***. Inoltre, ai fini del perfezionamento delle offerte, spetta al ***gestore del portale verificare che una quota almeno pari al 5% degli strumenti offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori***. Per avere la certezza dell'esistenza delle risorse da destinare all'effettiva sottoscrizione degli strumenti finanziari, i ***fondi*** necessari al perfezionamento degli ordini ***vengono versati in un conto indisponibile intestato all'emittente*** acceso presso le banche o le imprese di investimento a cui sono trasmessi gli ordini. Agli investitori è comunque riconosciuto il ***diritto di revoca*** in caso di cambiamenti significativi della situazione dell'emittente o delle condizioni dell'offerta (art. 25).